

È attivo il [servizio](#) per la presentazione della **domanda di indennità Covid-19** prevista dal **decreto Sostegni bis** (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di **lavoratori**:

- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l'erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il **pagamento** senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell'indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione **entro il 30 settembre 2021**.